

Sentenza, Tribunale di Trani., Pres. Rel. Giuseppe Rana, del 13.11.2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana, Presidente rel.

dott. Francesca Pastore, Giudice

dott. Maria Azzurra Guerra, Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di Cod. Fisc.

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da **DEBITORE** nei confronti di se stesso; esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta
- dall'OCC nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibile con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
- a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;
- b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;
- c) trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, l'OCC ha attestato, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2 e dopo la richiesta di integrazione del giudice, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di euro 1300,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.O.M.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata di **DEBITORE**

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;

NOMINA liquidatore l'avv. OMISSIS confermando uno dei due gestori OCC e non essendovi necessità di un collegio di due liquidatori;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.300,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



Sentenza, Tribunale di Trani., Pres. Rel. Giuseppe Rana, del 13.11.2024

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonché, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 13/11/2024. Il presidente est.

(Dott. Giuseppe Rana)

